

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CANETTI, POLLASTRELLI, MORANDI,
BONAZZI, MARGHERI, DI CORATO e GRECO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1987

Norme per la definizione di associazione sportiva e per interventi
a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche

ONOREVOLI SENATORI. — La Conferenza nazionale dello sport, organizzata nel 1982 dal Ministro del turismo e spettacolo, in collaborazione con il CONI, aveva indicato, tra gli obiettivi da perseguire per lo sviluppo delle attività sportive del nostro Paese, la necessità di un robusto intervento a favore delle società sportive dilettantistiche, riconosciute come l'organismo portante del movimento sportivo italiano. Nessuno, in quella occasione e negli anni successivi, mise in dubbio questa «centralità» della società sportiva nè l'urgenza di provvedimenti per favorirne l'attività e lo sviluppo. Gli interventi, che si auspicavano, dovevano avere pure una valenza legislativa. Alcune norme di legge esistenti, infatti, si ritenevano già allora obsolete, altre erano da delineare *ex novo*.

Purtroppo, a distanza di oltre quattro anni dalla Conferenza, si è avuto un solo, parziale intervento (la legge 25 marzo 1986, n. 80), che riguarda una riduzione della ritenuta fiscale (Irpef) per il rimborso-spese e i premi

a favore di diversi soggetti sportivi (arbitri, giudici, istruttori, allenatori, atleti dilettanti). Tutti gli altri problemi sono rimasti aperti, anzi si sono aggravati. Se non verranno risolti, il movimento sportivo, nella sua parte più vitale (quello, appunto, delle società dilettantistiche), rischia di subire un grave arretramento. Già i segni sono abbastanza evidenti.

Negli anni passati la tendenza del «fenomeno» sportivo era quella di un crescente sviluppo, quasi un *boom*, con il moltiplicarsi delle società; l'allargamento della base dei praticanti (ormai oltre 11 milioni tra iscritti alle società affiliate alle Federazioni sportive nazionali del Coni, agli Enti nazionali di promozione sportiva, alle società amatoriali); l'affermarsi di nuove discipline, un tempo ritenute erroneamente «minori», la caduta di antiche discriminazioni di età, di sesso, di censo, di aree geografiche; l'infittirsi di una buona rete di impianti, grazie anche al decisivo impegno degli enti locali territoriali (in particolare i comuni). Oggi siamo, purtrop-

po, in presenza di episodi che ci segnalano una possibile inversione di tendenza. È vero, come da più parti si sostiene, che il nostro non è più un Paese di sportivi «seduti» (seduti allo stadio o davanti al televisore), come è stato per lungo tempo, ma è anche vero che non possiamo cullarci nel tranquillo ottimismo di ritenere il *trend* costantemente in ascesa. Abbiamo notizie di società sportive che chiudono i battenti, perchè «non ce la fanno» a sostenere i pesi — crescenti — di carattere finanziario.

Da un lato sono aumentate le spese di carattere organizzativo, comprese le tasse federali, le iscrizioni ai vari campionati, le trasferte, quelle di gestione e quelle «correnti»; dall'altro non cessano di produrre effetti negativi i gravi oneri di carattere fiscale, tributario ed amministrativo. Tutto questo rischia di soffocare la vita delle società, di impaniarle in pratiche burocratiche defatiganti, di distogliere i dirigenti dall'organizzazione dell'attività sportiva. Una seria minaccia per quel bene prezioso che è il volontariato. Si aggiungano le difficoltà e gli oneri per far fronte alle norme sulla tutela sanitaria delle attività sportive, i crescenti problemi per la gestione e l'uso degli impianti, i non facili rapporti con la scuola, il contenzioso da tempo aperto con gli istruttori (come strascico di questioni lasciate insolute dalla legge n. 91 del 1981 sul professionismo sportivo) e si comprenderà come soltanto un grande amore per lo sport (una vera e propria «passione») sorregga la decisione di molti dirigenti di continuare ad impegnarsi malgrado tutto a tenere in vita la propria società, rinnovando la partecipazione alle manifestazioni sportive e programmandone di nuove.

A lungo così non si può, però, continuare. Occorre sul serio predisporre una serie di interventi a favore delle società sportive dilettantistiche, di cui da troppo tempo si parla, senza che si sia approdati a qualche risultato positivo. Ricordavamo prima la Conferenza nazionale del 1982, ma anche successivamente si è discusso sul come produrre questi benefici. Circa due anni fa, l'allora ministro del turismo e spettacolo Lelio Lagorio predispose un'ipotesi di disegno di legge, che prevedeva una serie di norme

proprio in questa direzione — norme che anche da parte nostra vennero considerate degne della massima attenzione e in larga parte condivisibili. Purtroppo, il disegno di legge è rimasto alla fase delle intenzioni o meglio di una «bozza», circolata negli ambienti sportivi e in quelli politici, senza raggiungere il traguardo della presentazione al Consiglio dei Ministri. Appena insediato, il nuovo ministro Nicola Capria ha rinnovato il proposito di promuovere un'iniziativa governativa in questa direzione, come insistentemente richiesto dal movimento sportivo e dagli organismi dirigenti dello sport italiano, a tutti i livelli, anche i più alti. Recentemente, nel presentare il decreto-legge sugli impianti sportivi, l'onorevole Capria ha nuovamente manifestato la volontà di far seguire questo provvedimento da altri interventi a favore dello sport, primo fra tutti quello di cui discorriamo.

Non possiamo sapere se i fatti saranno conseguenti ai propositi. Non vorremmo che una volta stanziati (per decreto!) i miliardi per allestire gli stadi, in modo da ospitare degnamente i Campionati mondiali di calcio del 1990, il governo ritenesse di aver assolto i suoi doveri nei confronti dello sport. Urgono, invece, tutte le altre misure che riguardano non solo lo sport-spettacolo (verso il quale pure è necessario avere un occhio di riguardo, ma che non può e non deve assorbire tutto l'impegno a favore dell'attività sportiva) ma anche e soprattutto quello praticato, di «base», come a volte si suole chiamarlo.

Considerato che questi interventi debbono essere i più tempestivi possibili e che un'iniziativa parlamentare può fungere anche da stimolo al governo, abbiamo ritenuto opportuno predisporre il presente disegno di legge che, nella seconda parte, prevede una serie di norme che, se attuate, darebbero sicuramente una consistente boccata d'ossigeno al movimento sportivo del nostro Paese e, in particolare, a quella sua cellula fondamentale che sono le società sportive. Gli articoli dal 16 al 23 riguardano, appunto, benefici di diversa natura. Si stabilisce, intanto, un principio fondamentale: che i proventi conseguiti dalle società e associazioni sportive non aventi scopo di lucro, che svolgono attività

dilettantistica e sono affiliate alle Federazioni nazionali e/o agli Enti nazionali di promozione sportiva, non sono soggetti all'Iva, all'Irpeg e all'Ilor per i proventi conseguiti in occasione di manifestazioni sportive, organizzate per la raccolta di fondi a loro esclusivo interesse. Importante è anche l'aver incluso tra le esenzioni i proventi derivati da riprese televisive e da sponsorizzazioni. Benefici si prevedono, inoltre, nell'applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni e di quelle comunali sulla pubblicità, sulle pubbliche affissioni e sulle forme pubblicitarie comunque effettuate dalle società sopraricordate, se volte alla propaganda sportiva e a diffondere la conoscenza dei benefici della pratica sportiva (articolo 19); per la trasformazione delle società (articolo 20); per i contratti relativi all'acquisizione, alienazione e permuta di beni immobili, sempre relativi all'attività sportiva (questa norma vale anche per la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti sportivi (articolo 21); per le rendite catastali (articolo 22)). Viene pure proposta una nuova tabella (con sensibili riduzioni) per le imposte sugli spettacoli sportivi, che è una delle richieste più pressanti del movimento sportivo (articolo 23). A questo proposito il Ministro delle finanze ha recentemente annunciato un decreto-legge.

Come è noto, nell'applicazione delle imposte, la legislazione vigente opera una differenziazione tra società (anche sportive) che effettuino o no una attività commerciale. Il presente disegno di legge mantiene ovviamente questo diverso trattamento, ma opera una distinzione tra le società e le associazioni che nel corso dell'anno hanno conseguito complessivamente (tra attività commerciali e no, compresi i contributi di enti pubblici e privati) introiti non superiori a cento milioni e quelle che li superano. Per le prime si concedono facilitazioni nella tenuta della contabilità.

I problemi delle società sportive non riguardano, però, soltanto tutto questo, pur importantissimo, versante, che potremmo chiamare, schematicamente, «delle tasse», ma anche la loro natura giuridica. La stragrande maggioranza è costituita da società

«di fatto»; solo poche hanno personalità giuridica, ottenuta attraverso la trasformazione in società per azioni (obbligatoria per le società professioniste, a norma della legge n. 91 del 1981), in società a responsabilità limitata, in società in accomandita semplice, in cooperative o perchè riconosciute come enti morali. La questione si è posta in forte evidenza al momento dell'applicazione della legge n. 50 del 1983 sulla riforma dell'Istituto per il credito sportivo, nella quale si sancisce che anche i «privati» (nella fattispecie le società e associazioni sportive) possono avere accesso ai mutui dell'Istituto, purchè — però — in possesso della personalità giuridica. Mancando questa condizione (e, come abbiamo visto, manca nella quasi totalità dei casi), non si può ottenere il mutuo e, quindi, non si possono costruire o migliorare impianti in proprio attraverso il finanziamento del credito sportivo. I fatti hanno dimostrato che, a causa di tale sbarramento, la legge, per questo aspetto, non produce effetti importanti. Finora, in effetti, soltanto pochissime società hanno presentato domanda e ottenuto il mutuo. D'altra parte non è facile per piccole e medie società adempiere a tutti gli obblighi di legge necessari per trasformarsi in società per azioni o società a responsabilità a limitata. La soluzione che proponiamo è quella della trasformazione in cooperativa, una strada facilmente praticabile. Naturalmente si tratta di una libera scelta che i dirigenti delle società possono operare, se ne vedono i vantaggi, o rifiutare se ritengono che per le loro iniziative e per la loro attività una simile trasformazione non serva. La normativa che proponiamo ha lo scopo di superare l'ostacolo che impedisce, in mancanza di personalità giuridica, ai soggetti «privati» di costruire impianti, utilizzando — ai fini della concessione del mutuo da parte dell'Istituto per il credito sportivo — la legge n. 50 del 1983. Inoltre, la forma cooperativa offre altri consistenti vantaggi. Gli articoli dall'1 al 15, il 24 e il 25 del disegno di legge indicano i modi e le procedure per simile trasformazione. Il primo articolo definisce che cosa si intende per associazione sportiva; il secondo precisa che tali associazioni possono assumere capacità giu-

ridica se sono costituite in base alle norme della legge; il 4 e il 5 riguardano l'attività delle associazioni e le loro finalità; dal 6 al 15, si precisano le norme per la trasformazione in cooperativa (atto costitutivo, suo deposito, statuto, iscrizione al registro del tribunale, collegio sindacale, libri sociali, bilanci, capacità giuridica, decadenza). L'articolo 24 consente la costituzione di consorzi tra più associazioni; l'articolo 25 permette la trasformazione in cooperative delle associazioni già costituite al momento dell'entrata in vigore della legge e l'articolo 26 quantifica

l'onere di spesa in un miliardo e mezzo all'anno e ne prevede la copertura.

C'è unanimità, tra tutte le forze sportive e nell'insieme dell'opinione pubblica che si interessa di questi problemi, nel sostenere l'urgenza e la necessità di aiutare le società sportive dilettantistiche a proseguire la loro proficua attività e a svilupparla. Il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione intende rispondere a questa esigenza; riteniamo possa riscuotere l'interesse e l'approvazione degli onorevoli senatori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione di associazione sportiva)

1. Sono definite associazioni sportive le società, gli enti, i circoli, le associazioni, i gruppi, i centri, comunque costituiti ed organizzati, che abbiano per scopo la organizzazione dei mezzi e dei servizi necessari per la partecipazione dei propri associati all'attività sportiva, sia agonistica che ricreativa che promozionale, costituente lo scopo dell'associazione medesima.

Art. 2.

(Capacità giuridica delle associazioni sportive)

1. Le associazioni sportive, di cui all'articolo 1, possono assumere capacità giuridica, quando siano costituite conformemente alle disposizioni fissate dagli articoli seguenti.

Art. 3.

*(Natura giuridica
delle associazioni sportive riconosciute)*

1. Le associazioni sportive, che intendano ottenere capacità giuridica, assumono la figura di società cooperativa di promozione umana e di integrazione sociale, avente, cioè, per scopo la promozione umana e l'integrazione sociale, a mezzo delle attività sportive di cui all'articolo 1, dei soggetti, soci e non soci, i quali si propongono di arrecare beneficio mediante le attività svolte.

Art. 4.

(Attività delle associazioni sportive)

1. Lo statuto determina le attività che la società cooperativa di cui all'articolo 1 può

svolgere; ad esse i soci prendono parte quali utenti, fruitori, gestori, di attività dirigenziali, amministrative, tecniche, nonchè di servizi e di prestazioni volontarie, anche finanziarie.

2. Lo statuto può prevedere soci effettivi, soci aspiranti effettivi e soci solo praticanti.

3. Esclusivamente ai primi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 e seguenti della presente legge.

Art. 5.

(Finalità delle associazioni sportive)

1. Le associazioni sportive possono assumere qualsiasi denominazione, ma non possono perseguire scopi o finalità diverse da quelle istituzionali, definite dall'articolo 1, e comunque estranee allo sport.

2. Non sono comprese nella presente legge, ovvero non vengono prese in considerazione, le associazioni nelle quali l'attività sportiva sia complementare rispetto ad altre finalità e attività.

Art. 6.

(Atto costitutivo)

1. Le associazioni sportive devono costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare:

a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; il numero dei soci non può essere inferiore a nove, di cui almeno un terzo apporti prestazioni personali volontariamente, stabilmente e gratuitamente, e esclusivamente per i fini di attività e promozione sportiva di cui agli articoli precedenti;

b) la denominazione e la sede;

c) l'oggetto sociale;

d) la quota di conferimento di ciascun socio ed il valore dei crediti e dei beni conferiti;

e) l'attribuzione degli eventuali utili alla gestione sociale e, in caso di dissoluzione, il conferimento dell'intero patrimonio, dedotto il capitale sociale, a fini di pubblica

utilità sportiva, conformi a quelli statutariamente perseguiti;

f) il numero, il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita degli amministratori ed i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza dell'associazione;

g) la richiesta di designazione dei componenti del collegio sindacale e la nomina di quelli di competenza dell'associazione;

h) la durata dell'associazione che non può essere inferiore ad anni dieci.

2. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'associazione, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato.

Art. 7.

(Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione dell'associazione sportiva)

1. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo dell'associazione sportiva deve depositarlo entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Il tribunale:

a) verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla presente legge;

b) accertata la rispondenza dell'associazione ai fini previsti dalla legge, a mezzo certificazione di affiliazione ad una o più federazioni sportive o, in mancanza, sulla base di attestazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per sua delega degli organi periferici dello Stato a ciò deputati;

c) sentito il pubblico ministero;

ordina l'iscrizione dell'associazione nel registro.

2. Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti la corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione. Gli atti di costituzione, di deposito di iscrizione sono soggetti alle imposte previste per le associazioni cooperative.

3. L'atto costitutivo dello statuto deve essere pubblicato per estratto nel foglio degli annunci legali della provincia in cui l'associazione ha sede.

Art. 8.

(Norme statutarie)

1. Lo statuto deve contenere, tra le altre, le seguenti norme:

a) la chiara limitazione dell'oggetto sociale agli scopi di attività sportiva, con carattere primario rispetto ad altri che possono essere solo complementari;

b) l'elezione delle cariche sociali nel rispetto delle regole democratiche. Ciascun socio, a prescindere dal valore delle quote conferite, non può da solo superare il dieci per cento dei voti complessivi a disposizione, mentre tutti devono avere diritto al voto;

c) gli utili non possono essere attribuiti ai soci, ma debbono essere impiegati per i fini istituzionali dell'associazione; nei casi di decesso, di esclusione o morte del socio, la liquidazione delle quote o il rimborso delle azioni ha luogo per un importo comunque non superiore al loro valore nominale;

d) le norme di ammissione a socio e la decorrenza dei loro diritti consequenziali;

e) le competenze dell'assemblea, cui deve comunque spettare l'approvazione del bilancio; l'elezione degli amministratori; lo scioglimento dell'associazione; le modifiche statutarie; la nomina ed i poteri dei liquidatori in caso di scioglimento; la cooptazione di nuovi soci ordinari;

f) la formalità di costituzione dell'assemblea; la maggioranza prevista per la validità delle deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione;

g) le formalità di convocazione dell'assemblea, ivi compresa la convocazione su richiesta della minoranza dei soci che non può essere prevista in misura superiore ad un quinto dei soci stessi;

h) il diritto di tutti i soci ad intervenire all'assemblea, da garantire con idonee forme di convocazione;

i) le deleghe, se previste nello statuto, debbono essere conferite solo ad altri soci, esclusi gli amministratori;

l) l'elezione degli amministratori non può essere superiore al biennio, ma essi possono, se non escluso dallo statuto, essere riconfermati;

m) la durata dell'esercizio sociale non può essere superiore a dodici mesi e può essere stabilita per anno solare e per anno sportivo;

n) la gratuità degli incarichi degli amministratori o dell'attività dei soci di cui alla lettera a) dell'articolo 6; ai soggetti di cui sopra può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti precedentemente stabiliti dall'assemblea dell'associazione o l'equivalente di mancato guadagno, semprechè documentato;

o) il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre associazioni delle medesime discipline sportive;

p) il diritto di recesso del socio non può essere limitato in alcun modo, fatto salvo il dovere del pagamento delle quote deliberate per l'anno nel corso del quale il recesso è pronunciato;

q) la composizione del collegio sindacale a norma dell'articolo 10.

2. Le limitazioni al potere di rappresentanza degli amministratori, che risultassero dall'atto costitutivo o dallo statuto, non sono opponibili ai terzi.

3. Le modificazioni dello statuto debbono essere depositate, per estratto dal libro dei verbali assembleari autenticato dal notaio, nei tre mesi successivi alla delibera, così come il trasferimento della sede sociale e l'elezione totale o parziale dei nuovi amministratori.

4. Tali eventi sono opponibili a terzi solo dalla data del deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.

Art. 9.

(Effetti dell'iscrizione)

1. Con l'iscrizione nel registro, l'associazione sportiva acquista la personalità giuridica.

2. Per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente l'associazione sportiva con il suo patrimonio.

Art. 10.

(Composizione del collegio sindacale)

1. Il collegio sindacale si compone di almeno tre membri effettivi, compreso il presidente, ed almeno due supplenti.

2. Il presidente è eletto dall'assemblea, anche tra i non soci.

3. Un componente effettivo e uno supplente sono designati da ciascuna federazione sportiva cui l'associazione è affiliata, anche tra i non soci.

4. Un altro componente effettivo è nominato dall'assessore regionale competente in materia sportiva, anche fra i non soci.

5. Il presidente partecipa di diritto alle riunioni di qualsiasi organo sociale.

Art. 11.

(Doveri del collegio sindacale)

1. Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione dell'associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto sociale, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Il collegio sindacale deve tener conto di qualsiasi esposto presentato dai soci e, esperito quanto di sua competenza, relazionarne agli amministratori e, in caso di contrasto, riferirne all'assemblea. I componenti del collegio sindacale non hanno diritto ad alcun compenso a carico del bilancio dell'associazione.

Art. 12.

(Libri sociali obbligatori)

1. L'associazione sportiva deve tenere i seguenti libri obbligatori:

a) il libro giornale, con l'indicazione di tutte le operazioni economiche;

b) il libro dei soci, nel quale debbono essere indicate tutte le modifiche relative ai soci stessi;

c) il libro dei verbali delle assemblee;
d) i libri dei verbali di tutti gli organi sociali e collegiali.

2. I soci hanno diritto di esaminare tutti i libri sociali e prenderne estratti, nei dieci giorni che precedono lo svolgimento dell'assemblea.

3. I libri debbono annualmente essere vidimati gratuitamente dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio.

Art. 13.

(Contenuto e deposito del bilancio)

1. Gli amministratori devono redigere il bilancio con chiarezza e precisione, onde risulti evidente la situazione patrimoniale dell'associazione.

2. Il bilancio deve chiaramente indicare le riserve ed i criteri di valutazione degli elementi dell'attivo. Il bilancio deve essere depositato nella sede sociale, corredato dai relativi documenti giustificativi, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea. Deve essere altresì depositato in tribunale e pubblicato.

Art. 14.

(Capacità giuridica)

1. Le associazioni, così regolarmente costituite, possono, senza alcuna specifica autorizzazione, essere in giudizio, acquistare a titolo gratuito od oneroso, contrarre mutui, possedere ed amministrare:

- a) i conferimenti dei soci;
- b) gli incassi e i proventi delle manifestazioni sportive;
- c) i locali destinati alla sede sociale;
- d) gli impianti destinati all'esercizio della pratica sportiva;
- e) gli immobili necessari all'adempimento del fine sociale sportivo;
- f) i contributi e le sovvenzioni di enti pubblici e privati;
- g) i lasciti e le donazioni;
- h) i beni patrimoniali e mobiliari.

Art. 15.

(Decadenza)

1. La cessazione dei requisiti previsti dalla presente legge comporta la decadenza dai relativi benefici. Sono nulli tutti gli atti compiuti al fine di effettuare un'attività diversa da quella sportiva, sotto i quali mascherare o nascondere fini o scopi estranei a quelli indicati nell'articolo 1.

2. Tali atti producono la decadenza dai benefici della presente legge, che è pronunciata, per decreto, dal tribunale competente, sentito il pubblico ministero.

3. Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti alla corte d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione.

Art. 16.

(Norme fiscali)

1. I proventi conseguiti dalle società ed associazioni sportive non aventi scopo di lucro, che svolgano attività sportive dilettantistiche, e affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, in occasione di manifestazioni sportive organizzate per la raccolta dei fondi nel loro esclusivo interesse, compresi quelli derivanti da riprese televisive e da sponsorizzazioni, non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi.

Art. 17.

(Proventi diversi)

1. Le somme comunque percepite per le manifestazioni sportive organizzate dai soggetti di cui all'articolo 1, a titolo di sponsorizzazione o per altre prestazioni accessorie o comunque effettuate in occasione delle manifestazioni stesse, compresi i corrispettivi derivanti da riprese o trasmissioni televisive, concorrono a formare la base imponibi-

le dell'imposta sugli spettacoli, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

2. Per le somme ed i corrispettivi di cui al comma 1, l'aliquota dell'imposta sugli spettacoli sportivi di cui al numero 2 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è fissata nella misura del 2 per cento.

Art. 18.

(Adempimenti fiscali - Regime semplificato)

1. I soggetti di cui all'articolo 1 che effettuano anche attività commerciali e che in un anno abbiano conseguito entrate di qualsiasi natura, compresi introiti non aventi natura commerciale quali i contributi di enti pubblici e privati e le quote associative, in misura non superiore a cento milioni di lire:

a) sono esonerati dall'obbligo di emissione della fattura, fermi restando gli eventuali obblighi di emissione delle ricevute e degli scontrini fiscali;

b) sono esonerati dagli obblighi di registrazione degli acquisti e delle importazioni;

c) devono numerare progressivamente e conservare le fatture e le bollette doganali recanti addebiti di IVA e devono, altresì, conservare tutti gli altri documenti comunque comprovanti i costi sostenuti;

d) devono annotare nel registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ammontare globale giornaliero delle entrate di cui sopra, distinte tra quelle imponibili e non imponibili ai fini della imposta sul reddito, annotando altresì distintamente e separatamente per aliquota applicabile i corrispettivi soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, i costi e gli oneri deducibili agli effetti dell'imposta sul reddito sono determinati a norma dell'articolo 21, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e l'imposta sul valore aggiunto afferente agli acquisti ed alle importazioni è detraibile per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei

corrispettivi soggetti alla detta imposta e l'ammontare complessivo di tutte le entrate conseguite. Le liquidazioni ed i versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto sono effettuati in base alle entrate ed ai costi relativi a ciascun trimestre, salvo conguaglio in sede di dichiarazione annuale.

3. Ai soli fini della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto a norma del comma 2 non si tiene conto dei corrispettivi soggetti al regime di cui all'articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nè degli acquisti e delle importazioni afferenti ai corrispettivi medesimi.

4. Il regime semplificato di cui al presente articolo si estende di triennio in triennio qualora l'ammontare sulle entrate indicate nel comma 1 non venga superato nell'ultimo anno di ciascun triennio. Resta salva la facoltà di optare per i regimi ordinari, con effetto per l'intero triennio, nella dichiarazione annuale relativa al primo anno di ciascun triennio.

5. I soggetti di cui al comma 1 che intraprendono l'esercizio di attività commerciali possono fruire per il primo anno del regime previsto dal presente articolo dandone comunicazione con la dichiarazione di inizio di attività qualora ritengano di conseguire entrate non superiori a cento milioni di lire.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a partire dal primo periodo di imposta successivo alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

(Esenzione da imposte)

1. Nell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 16, la finalità sportiva è equiparata a quella di educazione.

2. Sono esenti dall'imposta comunale sulla pubblicità e dai diritti sulle pubbliche affissioni le forme pubblicitarie, comunque effettuate dai soggetti di cui all'articolo 16, volte alla propaganda sportiva o a diffondere la conoscenza dei benefici della pratica sportiva.

Art. 20.

(Trasformazione di società)

1. Gli atti di trasformazione in società a responsabilità limitata, in società per azioni o in società cooperative delle società ed associazioni di cui all'articolo 1 sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa quando la trasformazione è effettuata ai fini dell'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, così come sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50.

2. Nei confronti delle società trasformate ai sensi del comma 1 restano ferme le disposizioni sulle associazioni sportive previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

Art. 21.

(Esenzione fiscale)

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 16, gli atti ed i contratti relativi all'acquisizione, all'alienazione ed alla permuta di beni immobili relativi all'attività sportiva, nonchè gli atti ed i contratti posti in essere per la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento e la manutenzione di impianti sportivi, sono soggetti all'imposta di registro nella misura agevolata prevista per l'edilizia economica e popolare e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali.

2. L'imposta sul valore aggiunto, se dovuta per gli atti e i contratti di cui al comma 1, ivi compresi gli appalti di costruzione, è stabilita nella misura del due per cento.

Art. 22.

(Rendite catastali)

1. Non concorrono alla formazione del reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche e giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, le rendite catastali degli immobili destinati totalmente allo svolgimento delle attività sportive e di proprietà dello Stato, degli enti pubblici territoriali, del Comitato olimpico nazionale italiano, delle Federazioni sportive nazionali da esso riconosciute, degli Enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, nonché delle società ed associazioni sportive di cui all'articolo 16 affiliate alle Federazioni o agli Enti sopra citati, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile.

2. Ai fini dell'aggiornamento di cui all'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, gli immobili totalmente destinati all'attività sportiva sono equiparati alle scuole per i soggetti di cui all'articolo 16.

Art. 23.

(Imposta sugli spettacoli)

1. Per le manifestazioni sportive organizzate e svolte sotto il controllo del CONI e degli Enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, nonché delle società e associazioni sportive di cui all'articolo 16 affiliate alle Federazioni o agli Enti sopracitati, l'imposta sugli spettacoli, di cui al punto 2) della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è dovuta nelle seguenti misure, se negli impianti sportivi, o nelle aree ove si svolgono spettacoli sportivi, almeno il quaranta per cento dei posti è destinato a biglietti fino a lire 8.000 nette:

- a) corrispettivi fino a lire 5.000 nette, il quattro per cento;
- b) corrispettivi da lire 5.001 nette fino a lire 8.000 nette, il sei per cento;
- c) corrispettivi da lire 8.001 nette fino a lire 15.000 nette, il dodici per cento;
- d) corrispettivi oltre lire 15.001 nette, il quindici per cento.

2. Per l'applicazione della presente legge agli spettacoli sportivi svolti in palestra, pa-

lazzi dello sport ed altri impianti chiusi, la riserva dei posti per biglietti fino a lire 8.000 nette deve corrispondere almeno al venti per cento dei posti disponibili.

3. Per gli spettacoli sportivi per i quali il prezzo dei biglietti è fissato a lire 5.000 nette, l'imposta per i primi mille biglietti è dovuta nella misura dell'uno per cento.

Art. 24.

(ConSORZI)

1. È consentita la costituzione di consorzi fra più associazioni sportive.

2. Tali consorzi sono ammessi a tutti i benefici e devono rispettare tutti i requisiti di cui alla presente legge.

Art. 25.

(Trasformazione di associazioni)

1. Le associazioni sportive, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, devono uniformarsi entro due anni alle disposizioni in essa previste. Le associazioni sportive che non intendano costituirsi secondo le norme della presente legge possono perseguire la propria attività secondo le norme usuali relative alle associazioni di persona.

2. Per le associazioni sportive comunque costituite e che intendono costituirsi secondo le norme della presente legge, la trasformazione avviene mediante adeguamento delle norme statutarie ai requisiti indicati nella presente legge.

3. Gli atti assembleari e la trasformazione dell'associazione debbono risultare da atto notarile, da depositarsi a norma dell'articolo 5.

Art. 26.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della presente legge, valutato in lire 1.500 milioni

annui, si provvede, per gli esercizi finanziari 1987, 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, sul capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.